

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 51 del 28 luglio 2008

Riunione del 5 giugno 2008

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Luigi R. Perone (Relatore)

CAF/16/08 – Appello della tesserata Mariangela Neri avverso la decisione della Commissione Tesseramento del 13 dicembre 2007 – scioglimento del vincolo dalla società Società Sportiva Cuore Reggio Calabria

LA CAF

Preso atto della decisione pronunciata in Camera di Consiglio dalla Corte Federale affissa il 21 maggio 2008 con cui, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Soc. Cuore, annullava il provvedimento CAF C.U. n. 39 dell'8.4.2008, rimettendo gli atti a questa Commissione affinché emettesse una nuova pronunzia, indicativa delle ragioni di diritto e degli elementi di prova dedotti dall'atleta Mariangela Neri a fondamento della propria richiesta di svincolo

OSSERVA

L'atleta Mariangela Neri il 26.10.2007 richiedeva, avanti alla CTA lo svincolo per giusta causa dalla società di appartenenza "*Società Sportiva Cuore*" deducendo tre motivi fondamentali:

- 1) mancata visita medica annuale;
- 2) onerosità della richiesta economica avanzata dalla Società Cuore per il riscatto del cartellino;
- 3) incompatibilità ambientale.

Si costituiva ritualmente la Società Cuore la quale nel contrapporsi alle deduzioni svolte dalla ricorrente sosteneva: in ordine al primo motivo che "*l'atleta era perfettamente a conoscenza dei vigenti regolamenti e nonostante la consapevolezza non si è mai rifiutata di giocare (... omissis)*".

Quanto al secondo motivo, negava la circostanza sostenendo che il sodalizio non aveva "*mai impedito il trasferimento dell'atleta ad altra Società*" riferendo due episodi di trattative inoltrate e

non concluse, per colpa dell'atleta, senza nulla opporre in ordine alla "esosità" della cifra richiesta per lo svincolo della Neri.

Al terzo motivo la resistente formulava opposizione negando gli addebiti e rilevando, di contro, un comportamento a volte inadeguato dell'atleta che in due occasioni è stata richiamata "ad un più doveroso impegno in campo".

All'udienza del 05.12.2007 - giunte nelle more controdeduzioni della ricorrente in cui si allegavano le dichiarazioni delle Società sportive con cui furono avviate le trattative poi interrotte per l'esosità - la CTA, "*ritenuti i motivi posti a fondamento del ricorso generici e non provati, attesa la puntuale opposizione del sodalizio che ha evidenziato l'interesse sportivo per l'atleta*" rigettava il ricorso.

Contro il citato provvedimento affisso il 13.12.2007 l'atleta Neri proponeva appello sostenendo la totale carenza di motivazione e la fondatezza dei motivi del ricorso di primo grado.

Appello cui la Società Cuore resisteva con rituale memoria difensiva, continuando a sostenere che i fatti dedotti dall'atleta non sarebbero stati comprovati.

Valutati gli atti posti a fondamento dei due giudizi, sia da parte ricorrente che da parte del sodalizio, questa commissione ha deciso per lo scioglimento del vincolo dell'atleta per le ragioni appresso specificate.

La violazione da parte della Società Cuore delle norme relative agli accertamenti medico - sanitari cui debbono essere necessariamente sottoposti gli atleti che intendono svolgere attività agonistica è infatti ampiamente ed inconfutabilmente provata.

La copia della convenzione stipulata con la U.S.L di Reggio Calabria per sottoporre a visita medica gli atleti del sodalizio ovvero il documento relativo alla prenotazione della prima visita medica richiesta dalla Società Cuore, redatto il 18.12.2007 e quindi successivamente alla pronuncia della CTA fatta oggetto di gravame da parte dell'atleta. - entrambi prodotti in corso di giudizio - non comprovano e, dunque, escludono l'adempimento di tale specifico e indefettibile obbligo, posto a carico della società e del suo legale rappresentante ex art. 21 R.A.T.

A tale proposito, come già rilevato con la prima sentenza, la giurisprudenza costante di questa Commissione (cfr. CAF C.U. n. 42 del 10.3.2005) ha ritenuto che il mancato espletamento delle visite mediche con conseguente mancata acquisizione del certificato di idoneità rappresenti di per se stesso giusta causa di scioglimento del vincolo sportivo per ragione imputabile al sodalizio (art. 35 RAT) in ossequio alla norma di riferimento qui sopra citata.

Com'è noto, l'art. 97 R.G. prevede una serie di opportunità del Giudicante in ordine alla decisione sull'impugnazione "*facoltizzando*" lo stesso a riformare in tutto o in parte la

decisione appellata, ad annullare senza rinvio, ad annullare con rinvio per un nuovo esame nel merito.

Tali facoltà sono concesse al Giudicante in presenza di fattispecie opportunamente elencate, in presenza di fatti tali da consentire alla CAF la scelta su quale decisione adottare; questa, di contro, non risulta essere “*obbligata*” ad assumere una decisione piuttosto che un’altra fra quelle, appunto, elencate dall’art. 97 n. 4 dalla lettera a) alla lettera e).

Ed invero, questa Commissione, piuttosto che assumere la decisione di cui al n. 4 lett. d), da adottarsi in presenza di una non adeguata motivazione da parte del primo giudice, ha inteso dar corso a quanto previsto dallo stesso articolo, alla lettera a) in presenza delle emergenze processuali, già dedotte, in ordine alla violazione dell’art. 21 RAT ed in linea con la propria costante giurisprudenza.

Ciò è tanto vero che nella decisione oggetto di impugnazione avanti all’Ecc.ma Corte Federale, questa Commissione concludeva che “il concorso delle circostanze” dedotte dall’appellante e “*comunque quella sub a*” (riferentesi alla documentazione medica, n.d.r.), giustificava la richiesta di svincolo. Quanto alla ritenuta assente motivazione in ordine alla prova dei fatti dedotti dalla appellante per ciò che attiene alle altre due motivazioni dalla stessa dedotte, a prescindere dal fatto che questa Commissione li ha ritenuti assorbiti dalla prima, la prova dell’eccessiva esosità della Società Cuore era già stata acquisita agli atti con le controdeduzioni depositate dall’atleta avanti la CTA con le dichiarazioni dei legali rappresentanti della Società con cui ha trattato la Neri e quanto al clima di conflittualità fra lo staff dirigenziale e l’atleta non solo non è stata smentita ma ha trovato ulteriore e precisa conferma nei contenuti e nei toni della discussione e dei rispettivi scritti difensivi.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione, determinando la conferma dell’accoglimento dell’appello, con integrale riforma della sentenza della CTA originariamente impugnata.

P.Q.M.

Visto l’art. 35 R.A.T., conferma il già disposto scioglimento del vincolo dell’atleta Mariangela Neri dalla Società Sportiva Cuore di Reggio Calabria per le ragioni di fatto e di diritto di cui in motivazione.

Conferma la restituzione della tassa di impugnazione all’atleta appellante.

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 28.7.2008